

N. V.G. 4154/2018



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Prima Sezione Civile

Volontaria giurisdizione

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Ernesto D'Amico

Presidente

Dott. Raffaella Marzocca

Giudice rel. ed est.

Dott. Luigi Edoardo Fiorani

Giudice

nel procedimento avente ad oggetto procedimenti camerali in materia di famiglia

promosso da

XX, con l'Avv. DE BONA MARIKA;

ricorrente

contro

XY, con l'Avv. RIGOLI AGOSTINO,

resistente

sentito il relatore;

visto il parere del P.M.;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'odierna parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del 25 novembre 2010, con la quale,

in accoglimento delle domande formulate da XX

Accoglimento n. cronol. 3855/2019 del 15/05/2019

RG n. 4154/2018

il resistente XY veniva dichiarato dal Tribunale dei Minorenni padre naturale di ZZ

e veniva altresì disposto:

- a) l'affidamento esclusivo della minore medesima alla madre, con collocazione presso la stessa e diritto di visita paterno da esercitarsi previo accordo tra i genitori,
- b) l'obbligo per XY di corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie (somma poi rideterminata nel 2014 per accordo delle parti in euro 600,00 mensili comprensiva di alcune spese straordinarie forfettizzate).

Deduciva infatti la ricorrente che nelle more era rimasta disoccupata ed inoltre ZZ, crescendo, aveva maggiori esigenze rispetto al momento della pronuncia giudiziale.

Chiedeva quindi l'aumento della contribuzione al mantenimento in euro 800,00 mensili, oltre al 50% di tutte le spese accessorie e straordinarie di cui al protocollo famiglia (richieste aumentate in corso di giudizio ad euro 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, una volta verificata l'effettiva situazione patrimoniale del resistente in esito alla produzione documentale).

Parte resistente, nel costituirsi, eccepiva l'inammissibilità e contestava la fondatezza della domanda di aumento dell'assegno, deducendo, in primo luogo, l'improponibilità della domanda in quanto le parti nell'accordo del 31.7.2014 avevano stabilito che avrebbero rivisto le condizioni quando ZZ avesse frequentato la terza media, e chiedendo in via riconvenzionale subordinata una diminuzione dell'assegno ad euro 300,00 mensili ed in via ulteriormente subordinata la conferma del contenuto dell'accordo delle parti del 2014.

Esponeva il resistente che nelle more aveva divorziato dalla moglie, a cui era

Accoglimento n. cronol. 3855/2019 del 15/05/2019

RG n. 4154/2018

tenuto a versare un assegno di mantenimento di euro 1.619,00 mensili ed aveva avuto

un calo dei redditi, di cui l'ultimo del 2017 era pari ad euro 21.160,00 annui di imponibile.

Dichiarava di essere aiutato dalla propria convivente, dipendente della sua azienda, che aveva un reddito mensile di euro 840,00-870,00 euro e di sostenere un canone di locazione di euro 600,00 mensili.

Dichiarava, ancora di avere somme accantonate per circa 92.639,00 euro in investimenti e di avere due conti correnti con un saldo di 33.781,00 euro, il primo e di 18.283,00 euro, il secondo.

Preliminarmente va rilevato che non sussiste alcuna improponibilità del ricorso, tenuto conto che le decisioni in materia di famiglia sono allo stato degli atti e i fatti modificativi la situazione sottostante la decisione sono idonei a legittimare una richiesta di modifica. Ciò a maggior ragione tenuto conto che il limite temporale era stato oggetto di un accordo tra le parti, non sottoposto ad alcun vaglio giudiziale.

Nel merito sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda oggetto del ricorso introduttivo.

Va infatti considerato che nel 2010 la minore aveva solo 4 anni, con onere di mantenimento sicuramente inferiore rispetto a quello attuale.

Va poi considerato che alla luce della persistente volontà del padre di non avere alcun rapporto con la figlia (volontà ribadita in udienza e solo in conclusionale attenuata da una dichiarazione di apertura a possibili futuri incontri, di cui allo stato tuttavia non vi è alcuna garanzia o seria progettualità) ogni onere di gestione ed accudimento grava integralmente sulla madre, rendendosi così più difficoltoso per la stessa anche il reperimento di una stabile occupazione lavorativa.

Quanto alle rispettive condizioni economico patrimoniali si osserva che

Accoglimento n. cronol. 3855/2019 del 15/05/2019

RG n. 4154/2018

nonostante le dichiarazioni del XY in merito ad una contrazione del suo stipendio ciò non emerge dagli atti di causa. La redditività del XY è invece ancora alta, tanto da consentirgli di pattuire e versare alla ex moglie un assegno di mantenimento di 1.6190,00 euro mensili (versato al pari del mantenimento della figlia dal conto di Banca intestato al resistente - doc. 7), con una disponibilità netta media mensile residua, già decurtato l'assegno come onere deducibile ed ulteriori oneri deducibili dal reddito complessivo indicato in dichiarazione, di euro 1.330,00 (cfr dichiarazione dei redditi 2017 per redditi 2017 - doc. 4 resistente).

Va poi evidenziato che risulta provato (e peraltro lo stesso lo ha anche dichiarato in atti) che le spese ulteriori sullo stesso gravanti vengono sostenute in parte dalla società (sia il canone di locazione dell'abitazione sia le utenze come risulta dagli ordini continuativi di bonifico prodotti ai doc. 14, 15 e 16 del resistente, sia ulteriori spese di vita quotidiana come risulta dall'estratto della carta di credito aziendale di cui al doc. 17) ed in parte con il contributo della nuova compagna, dal cui conto corrente escono le spese per il menage familiare (cfr doc. 18 estratto di conto corrente della stessa), frutto per stessa dichiarazione del resistente di un accordo intercorso tra loro. Inoltre i risparmi del XY si attestano su oltre 140.000,00 euro (90.000,00 di titoli e 50.000,00 di cui al saldo dei conti correnti) cui va aggiunta la proprietà di metà abitazione che allo stato non risulta messa a frutto.

Dal quadro complessivo come sopra ricostruito si evidenzia che il netto residuo di cui alla dichiarazione dei redditi non risulta in alcun modo intaccato da tutti gli ulteriori oneri abitativi e di spesa, che vanno a costituire per una parte le spese dell'azienda del XY, e sono dunque posti quale costo della stessa, e per altra parte sono a carico della convivente del XY, con la conseguenza che i 1.330,00 di

Accoglimento n. cronol. 3855/2019 del 15/05/2019

RG n. 4154/2018

alcun altro costo di vita ordinaria del XY, e ciò pure a prescindere dalla valutazione dei sostanziosi accantonamenti patrimoniali di cui lui dispone.

La ricorrente invece si trova attualmente in cerca di occupazione e viene aiutata dal proprio padre che le garantisce la conduzione di una vita dignitosa per il suo mantenimento.

Sussistono dunque i presupposti, alla luce degli elementi di fatto di cui sopra, per rideterminare l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore ZZ nella misura di euro 800,00 mensili, con decorrenza dell'aumento dalla data della domanda, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie ed accessorie come da protocollo famiglia del Tribunale di Verona, sottoscritto in data 3.12.2018 e con le modalità in dispositivo riportate.

Va quindi accolto il ricorso nei termini sopra indicati.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione a favore dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

P. Q. M.

decidendo nel procedimento promosso da XX contro XY,

- accoglie il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del 25.11.2010, pronunciata dal Tribunale dei Minorenni, che per il resto conferma, ridetermina l'assegno di mantenimento per la figlia, nella misura di euro 800,00 mensili, con decorrenza dell'aumento dalla data della domanda, oltre al pagamento del 50% delle spese accessorie e straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) così come indicate nel Protocollo famiglia del Tribunale di Verona alla Sezione Terza, paragrafo 2, aggiornato il 3.12.2018, e di seguito riportate:

- I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
- IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
- V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
- VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;

Accoglimento n. cronol. 3855/2019 del 15/05/2019

R.G. 4154/2018

con la precisazione che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al |
capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile,
la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività
dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed in caso di rifiuto infirmotivato, e/o contrario all'interesse del
minore, la spesa andrà comunque divisa al 50%;

fermo restando che nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché
urgenti, dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;

- rigetta le domande riconvenzionali del resistente;

- condanna XY al pagamento delle spese di lite di XX, che liquida nella misura di euro 1.100,00 (già dimidiati), per
compensi professionali, oltre al 7,5% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge,
oltre alle spese prenotate a debito, con distrazione a favore dell'Erario.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 30 aprile 2019 su relazione della
Dott.ssa Raffaella Marzocca.

IL PRESIDENTE

Dr. Ernesto D'Amico

IL GIUDICE EST.

Dott.ssa Raffaella Marzocca